

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1965.

Riconoscimento ufficiale come gas tossici del solfato di metile e del cloruro di metile.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la domanda con la quale la S.p.A. Cesalpinia stabilimento di Bergamo - chiede che il solfato di metile ed il cloruro di metile siano riconosciuti come gas tossici, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Visti gli articoli 1, 2, 4 e 68 del citato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

Le sostanze denominate solfato di metile e cloruro di metile sono riconosciute ufficialmente come gas tossici agli effetti delle disposizioni del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Art. 2.

All'elenco dei gas tossici, contenuto nel prospetto di cui all'art. 2 del predetto regolamento, sono aggiunte le voci « solfato di metile » e « cloruro di metile ».

Per le operazioni di utilizzazione e di custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi delle predette sostanze occorre l'autorizzazione prevista dallo stesso regolamento.

Art. 3.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(4281)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1965.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio ».

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa per le assicurazioni di gruppo e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa per le assicurazioni di gruppo e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio »:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 11 giugno 1965

p. Il Ministro: OLIVÀ

(4311)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Bugnara (L'Aquila).

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6626 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Bugnara (L'Aquila) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Bugnara (L'Aquila) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Bugnara (L'Aquila).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.